



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 ottobre 2008 (08.10)
(OR. en)**

13395/08

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0198 (COD)**

**ENER 276
CODEC 1189**

NOTA

n. prop. Comm: 13048/07 ENER 224 CODEC 951

Oggetto: Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003 relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

Si allega per le delegazioni una versione riveduta del testo consolidato¹ della proposta in oggetto, che rispecchia lo stato attuale delle discussioni.

Il testo proveniente dalla normativa vigente figura in tondo, quello risultante dal compromesso della presidenza in **grassetto**.

¹ Per "testo consolidato" si intende il testo legislativo vigente in cui è stata integrata la proposta della Commissione, inclusi il preambolo e gli articoli modificati.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

[che modifica il regolamento (CE) n. 1228/2003] relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

visto il parere del Comitato delle regioni³,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato⁴,

considerando quanto segue:

- (1) Il mercato interno dell'energia elettrica, la cui progressiva realizzazione è in atto dal 1999, ha lo scopo di offrire a tutti i consumatori della Comunità, privati o imprese, una reale libertà di scelta, creare nuove opportunità commerciali e intensificare gli scambi transfrontalieri, in modo da conseguire una maggiore efficienza, prezzi competitivi e più elevati livelli di servizio, contribuendo anche alla sicurezza degli approvvigionamenti ed allo sviluppo sostenibile.
- (2) La direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica⁵ e il regolamento (CE) n. 1228/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica⁶, hanno fornito un contributo significativo alla realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² GU C [...] del [...], pag. [...].

³ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁴ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁵ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37.

⁶ GU L 176 del 15.7.2003, pag. 1.

- (3) Tuttavia, attualmente si riscontrano ostacoli alla vendita di energia elettrica a condizioni identiche e senza discriminazioni o svantaggi nella Comunità. In particolare, non esiste ancora in tutti gli Stati membri un accesso non discriminatorio alla rete, né un livello di controlli di pari efficacia da parte dei regolatori nazionali.
- (4) La comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio intitolata "Una politica dell'energia per l'Europa" ha sottolineato quanto sia importante portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica e creare condizioni di concorrenza uniformi per tutte le società elettriche stabilite nella Comunità. Dalla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle "Prospettive del mercato interno del gas e dell'elettricità" e dalla comunicazione della Commissione intitolata "Indagine ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1/2003 nei settori europei del gas e dell'energia elettrica (relazione finale)" si evince che le norme e le misure in vigore non offrono il necessario quadro normativo per permettere il conseguimento dell'obiettivo di un mercato interno efficiente.
- (5) Oltre ad attuare in modo completo il quadro normativo vigente, occorre conformare il quadro normativo del mercato interno dell'energia elettrica di cui al regolamento (CE) n. 1228/2003 al contenuto delle citate comunicazioni .
- (6) In particolare, è necessario rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra i gestori dei sistemi di trasmissione per creare codici di rete volti a fornire e gestire un accesso transfrontaliero effettivo alle reti di trasmissione e per garantire una pianificazione coordinata e sufficientemente lungimirante e un'evoluzione tecnica adeguata del sistema di trasmissione nella Comunità, prestando la necessaria attenzione al rispetto dell'ambiente . I codici di rete dovrebbero essere conformi a direttive quadro elaborate dall'Agenzia. Si ritiene opportuno che l'Agenzia svolga un ruolo nel riesame dei progetti di codici di rete, compresa la loro conformità alle direttive quadro, ed eventualmente raccomandi l'adozione di tali codici da parte della Commissione. Si considera inoltre opportuno che l'Agenzia valuti le modifiche proposte ai codici di rete, ed eventualmente raccomandi l'adozione di tali codici da parte della Commissione. È necessario che i gestori dei sistemi di trasmissione gestiscano le loro reti conformemente a questi codici di rete.
- (7) Per garantire una gestione ottimale della rete di trasmissione di energia elettrica e permettere gli scambi e l'approvvigionamento transfrontalieri di energia elettrica nella Comunità, occorre creare una Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (in prosieguo "la REGST") per l'energia elettrica. I compiti di detta Rete dovrebbero essere

eseguiti nel rispetto delle norme comunitarie in materia di concorrenza, che restano applicabili alle decisioni della REGST. Tali compiti dovrebbero essere chiaramente definiti e i metodi di lavoro dovrebbero essere tali da garantire l'efficienza, la rappresentatività e la trasparenza. I codici di rete elaborati dalla REGST non intendono sostituirsi ai necessari codici di rete nazionali per gli aspetti non transfrontalieri. Considerato che agire a livello regionale permette di garantire migliori progressi, i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero porre in essere strutture regionali nell'ambito della struttura di cooperazione generale, assicurando nel contempo che i risultati a livello regionale siano conformi ai codici di rete e ai piani di sviluppo delle reti non vincolanti a livello comunitario. La cooperazione con dette strutture regionali presuppone un'effettiva separazione tra le attività di rete e le attività di produzione e di fornitura, in mancanza della quale la cooperazione regionale tra i gestori dei sistemi di trasmissione sarebbe esposta al rischio di comportamenti anticoncorrenziali.

- (8) Tutti gli operatori del mercato hanno interesse ai lavori che saranno svolti dalla REGST per l'energia elettrica. Una consultazione efficace risulta pertanto di fondamentale importanza e le strutture esistenti create per facilitare e razionalizzare il processo consultivo, quali l'Unione per il coordinamento della trasmissione di energia elettrica (UCTE), le autorità nazionali di regolamentazione o l'Agenzia, dovrebbero svolgervi una parte rilevante.**
- (9) Il presente regolamento dovrebbe stabilire principi di base per quanto riguarda la fissazione delle tariffe e l'assegnazione di capacità e prevedere nel contempo che siano adottati orientamenti che precisino ulteriormente i principi e le metodologie pertinenti al fine di consentire un rapido adattamento a circostanze mutate.
- (10) In un mercato aperto e concorrenziale i gestori dei sistemi di trasmissione dovrebbero ricevere una compensazione per i costi sostenuti per i flussi transfrontalieri di energia elettrica ospitati sulle loro reti da parte dei gestori di quei sistemi di trasmissione dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi dove terminano tali flussi.
- (11) Le somme versate e ricevute per effetto di compensazioni tra gestori di reti di sistemi di trasmissione dovrebbero essere prese in considerazione al momento di definire le tariffe nazionali di rete.
- (12) La somma effettiva da pagare per l'accesso transfrontaliero al sistema può variare considerevolmente secondo i gestori del sistema di trasmissione interessati e a causa delle differenze nella struttura dei sistemi tariffari applicati negli Stati membri. Un certo grado di armonizzazione è pertanto necessario per evitare distorsioni degli scambi.

- (13) Sarebbe necessario un adeguato sistema di segnali differenziati per località a lungo termine che si basi sul principio secondo cui il livello dei corrispettivi di accesso alla rete dovrebbe, in linea di massima, rispecchiare l'equilibrio tra produzione e consumo della regione interessata sulla base di una differenziazione dei corrispettivi di accesso alla rete per i produttori e/o i consumatori.
- (14) Non è opportuno applicare tariffe in funzione della distanza né, purché esistano appropriati segnali differenziati per località, una tariffa specifica a carico esclusivo degli esportatori o degli importatori, oltre al corrispettivo generale per l'accesso alla rete nazionale.
- (15) Presupposto per una concorrenza effettiva nel mercato interno sono corrispettivi per l'uso della rete trasparenti e non discriminatori, incluse le interconnessioni nel sistema di trasmissione. Le capacità disponibili di queste linee dovrebbero essere stabilite entro il limite massimo che consente la salvaguardia delle norme di sicurezza per il funzionamento della rete.
- (16) È importante evitare che norme diverse di sicurezza, operative e di programmazione utilizzate da gestori del sistema di trasmissione negli Stati membri conducano a distorsioni della concorrenza. Per i soggetti partecipanti al mercato dovrebbe esistere piena trasparenza in ordine alle capacità disponibili di trasmissione e alle norme operative, di sicurezza e di programmazione che incidono sulle capacità disponibili di trasmissione.
- (17) Il monitoraggio del mercato effettuato negli ultimi anni dalle autorità nazionali di regolamentazione e dalla Commissione ha dimostrato che le esistenti norme sulla trasparenza dell'accesso all'infrastruttura sono insufficienti.**
- (18) Un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico del sistema è necessario per permettere a tutti gli operatori del mercato di valutare la situazione globale dell'offerta e della domanda e individuare le cause delle fluttuazioni dei prezzi all'ingrosso. Ciò include informazioni più precise sulla generazione, l'offerta e la domanda di energia elettrica, comprese le previsioni, la capacità della rete e di interconnessione, i flussi e la manutenzione, il bilanciamento e la capacità di riserva.**
- (19) Per potenziare la fiducia nel mercato, i suoi partecipanti devono poter essere certi che i comportamenti abusivi saranno puniti. Occorre permettere alle autorità competenti di indagare efficacemente sulle denunce di abuso di mercato. Risulta pertanto necessario permettere alle autorità competenti di accedere ai dati che forniscono informazioni sulle decisioni operative adottate dalle imprese di fornitura. Nel mercato dell'energia elettrica molte di queste decisioni sono adottate dai produttori, che dovrebbero mettere queste informazioni a disposizione delle autorità competenti per un periodo determinato. I piccoli produttori che non sono in grado di falsare le condizioni del mercato dovrebbero essere esonerati da quest'obbligo.**

- (20) Occorre stabilire norme sull'uso delle entrate derivanti dalle procedure di gestione della congestione, a meno che la natura specifica dell'interconnettore interessato non giustifichi una deroga da dette norme.
- (21) **La gestione dei** problemi di congestione **dovrebbe fornire** corretti segnali economici ai gestori del sistema di trasmissione e ai soggetti partecipanti al mercato **ed essere** basata su meccanismi di mercato.
- (22) **Gli investimenti in grandi infrastrutture moderne dovrebbero essere promossi in modo deciso e al contempo si dovrebbe garantire il funzionamento regolare del mercato interno dell'energia elettrica. Per rafforzare l'effetto positivo sulla concorrenza degli interconnettori per corrente continua che beneficiano di un'esenzione e la sicurezza dell'approvvigionamento, l'interesse di questi progetti per il mercato dovrebbe essere analizzato durante la loro fase di pianificazione e dovrebbero essere adottate norme di gestione della congestione. Laddove gli interconnettori per corrente continua siano situati nel territorio di più Stati membri, spetta Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita mediante il regolamento (CE) n. ...¹ (in prosieguo, "l'Agenzia") trattare, in ultima istanza, la domanda di esenzione al fine di tenere conto più efficacemente delle sue ripercussioni transfrontaliere e di agevolare l'iter amministrativo della domanda. Inoltre, tenuto conto dei rischi eccezionali inerenti alla costruzione di questi grandi progetti infrastrutturali esentati dall'applicazione delle norme di concorrenza, è opportuno prevedere che le imprese aventi interessi in materia di fornitura e produzione possano beneficiare di una deroga temporanea alle norme sulla separazione completa delle attività per i progetti in questione.**
- (23) Per garantire l'armonioso funzionamento del mercato interno è necessario prevedere procedure che consentano l'adozione, da parte della Commissione, di decisioni ed orientamenti per quanto riguarda, tra l'altro, le tariffe e l'assegnazione della capacità, garantendo nel contempo la partecipazione a tale processo delle autorità di regolamentazione degli Stati membri, ove opportuno attraverso la loro associazione europea. Le autorità di regolamentazione, unitamente ad altre autorità competenti negli Stati membri, svolgono un ruolo importante contribuendo al buon funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica.
- (24) Le autorità nazionali di regolamentazione dovrebbero garantire l'osservanza delle regole contenute nel presente regolamento e degli orientamenti adottati sulla base del presente regolamento.
- (25) Gli Stati membri e le autorità nazionali competenti dovrebbero essere tenute a fornire le informazioni pertinenti alla Commissione, che dovrebbe trattarle in modo confidenziale. Se necessario, la Commissione dovrebbe poter richiedere le informazioni pertinenti direttamente alle imprese interessate, purché le autorità nazionali competenti siano informate.

¹ G U L ...

- (26) Gli Stati membri dovrebbero determinare le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme del presente regolamento e assicurarne l'applicazione. Tali sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
- (27) Poiché gli obiettivi **del presente regolamento**, e cioè la predisposizione di un quadro armonizzato per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, non possono essere realizzati **in misura sufficiente** dagli Stati membri e possono dunque essere meglio realizzati a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (28) **Le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.**
- (29) **In particolare, la Commissione dovrebbe essere abilitata a stabilire o adottare gli orientamenti necessari intesi a garantire il livello di armonizzazione minimo richiesto per raggiungere gli obiettivi del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo con nuovi elementi non essenziali, dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.**
- (30) **Tenuto conto della portata delle modifiche al regolamento (CE) n. 1228/2003, sarebbe opportuno, per ragioni di chiarezza e razionalizzazione, procedere all'abrogazione delle disposizioni in questione e all'adozione di un nuovo regolamento,**

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

Il presente regolamento mira a stabilire norme eque per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, rafforzando così la concorrenza nel mercato interno dell'energia elettrica tenendo conto delle caratteristiche dei mercati nazionali e regionali. Ciò implicherà la creazione di un meccanismo di compensazione per i flussi transfrontalieri di energia elettrica e la definizione di principi armonizzati in materia di oneri di trasmissione transfrontaliera e l'assegnazione delle capacità disponibili di interconnessione tra sistemi nazionali di trasmissione.

Il presente regolamento mira altresì a facilitare lo sviluppo un mercato all'ingrosso efficiente e trasparente con una sicurezza di approvvigionamento dell'energia elettrica di livello elevato. Prevede i meccanismi per l'armonizzazione di tali norme per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva 2003/ /CE relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE¹, ad eccezione della definizione di "interconnettore" che è sostituita dalla seguente:

"interconnettore" una linea di trasmissione che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri e che collega i sistemi nazionali di trasmissione degli Stati membri.

2. Inoltre, si intende per:
 - a) "autorità di regolamentazione", le autorità di regolamentazione di cui all'articolo **22 bis, paragrafo 1**, della direttiva 2003/54/CE;

¹ G U L

- b) "flussi transfrontalieri", un flusso fisico di energia elettrica in una rete di trasmissione di uno Stato membro che risulta dall'impatto dell'attività di produttori e/o consumatori svolta al di fuori di tale Stato membro sulla sua rete di trasmissione. Qualora reti di trasmissione di due o più Stati membri formino parte, interamente o parzialmente, di un unico blocco di controllo, ai soli fini del meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione (GST) previsto all'articolo 3 del presente regolamento, l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante della rete di trasmissione di uno degli Stati membri interessati, per evitare che i flussi all'interno dei blocchi di controllo siano considerati flussi transfrontalieri e diano luogo a versamenti di compensazione ai sensi dell'articolo 3. Le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati possono decidere quale tra gli Stati membri interessati sia quello di cui l'insieme del blocco di controllo è considerato parte integrante;
- c) "congestione", una situazione in cui una interconnessione che collega reti di trasmissione nazionali non può soddisfare tutti i flussi fisici derivanti dal commercio internazionale richiesto da soggetti partecipanti al mercato, per insufficienza di capacità degli interconnettori e/o dei sistemi nazionali di trasmissione interessati;
- d) "esportazione dichiarata di energia elettrica," l'energia elettrica immessa nella rete di uno Stato membro destinata in base a disposizioni contrattuali ad essere contestualmente prelevata dalla rete ("importazione dichiarata") nel territorio di un altro Stato membro o di un paese terzo;
- e) "flussi in transito dichiarato", circostanza in cui un'"esportazione dichiarata" di energia elettrica avviene e in cui il percorso designato per la transazione coinvolge un paese nel quale non si effettuano né l'immissione né il corrispondente contestuale prelievo di energia elettrica;
- f) "importazione dichiarata di energia elettrica," il prelievo di energia elettrica in uno Stato membro o in un paese terzo contestualmente all'immissione di energia elettrica ("esportazione dichiarata") in un altro Stato membro;
- g) "nuovo interconnettore", un interconnettore non completato entro la data di entrata in vigore del presente regolamento.
- h) **"Agenzia", l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. ...**

Articolo 2 bis bis

Certificazione dei gestori di sistemi di trasmissione

1. a) Quando riceve la notifica di certificazione di un GST in conformità dell'articolo 8 ter, paragrafo 6 della direttiva 2003/54, la Commissione la esamina non appena ricevuta. Entro due mesi dal ricevimento di una notifica, la Commissione fornisce il suo parere alla competente autorità nazionale di regolamentazione circa la sua compatibilità con gli articoli 8 bis e 8 ter, paragrafo 2 e l'articolo 8, paragrafo 1 o l'articolo 10 (GSI) o gli articoli da 12 ter a 12 nonies (GTI).
 - b) Nel preparare il parere di cui alla lettera a) la Commissione può chiedere il parere dell'Agenzia in merito alla decisione dell'autorità nazionale di regolamentazione. In tal caso il periodo di due mesi di cui alla lettera a) è prorogato di altri due mesi.
 - c) In assenza di un parere della Commissione entro questo periodo di due mesi, si considera che la Commissione non sollevi obiezioni contro la decisione dell'autorità di regolamentazione.
2. Una volta ricevuto il parere della Commissione, l'autorità nazionale di regolamentazione adotta entro due mesi la decisione finale riguardante la certificazione del gestore del sistema di trasmissione, tenendo nella massima considerazione il parere della Commissione. La decisione e il parere della Commissione sono pubblicati insieme.
 3. In ogni momento durante la procedura, le autorità di regolamentazione e la Commissione possono chiedere ai gestori del sistema di trasporto ed alle imprese che esercitano attività di generazione o di fornitura tutte le informazioni utili allo svolgimento dei loro compiti in forza del presente articolo.
 4. Le autorità di regolamentazione e la Commissione garantiscono la segretezza delle informazioni commercialmente sensibili.
 5. La Commissione può adottare orientamenti che precisano le modalità di svolgimento del procedimento da seguire ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
 6. **Qualora la Commissione abbia ricevuto una notifica riguardo alla certificazione di un GST ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 9, della direttiva 2003/54/CE, la Commissione adotta una decisione conformemente a tale articolo. L'autorità di regolamentazione si conforma alla decisione della Commissione.**

Articolo 2 bis

Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica

Tutti i gestori del sistema di trasporto cooperano a livello comunitario mediante la costituzione della Rete europea dei gestori del sistema di trasmissione di energia elettrica allo scopo di promuovere il completamento del mercato interno dell'energia elettrica e di garantire una gestione ottimale e un'evoluzione tecnica soddisfacente della rete europea di trasmissione dell'energia elettrica.

Articolo 2 ter

Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) di energia elettrica

- 1. Entro il [...] i gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presentano alla Commissione e all'Agenzia un progetto di statuto della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica nonché un elenco dei futuri membri e un progetto di regolamento interno, comprese le norme procedurali per la consultazione di altre parti interessate.**
- 2. Nei due mesi successivi al ricevimento di queste informazioni, l'Agenzia, dopo aver consultato le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, trasmette alla Commissione un parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno.**
- 3. La Commissione formula il suo parere sul progetto di statuto, l'elenco dei membri e il progetto di regolamento interno nei tre mesi successivi al ricevimento del parere dell'Agenzia.**
- 4. Entro tre mesi dal ricevimento del parere della Commissione, i gestori dei sistemi di trasmissione costituiscono la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e adottano e pubblicano lo statuto e il suo regolamento interno.**

Articolo 2 ter bis
Redazione dei codici di rete

- 1. Previa consultazione dell'Agenzia, della REGST e delle parti interessate, la Commissione stabilisce un elenco di priorità annuali in cui sono individuati i settori di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3 da includere nell'elaborazione dei codici di rete.**
- 2. La Commissione può invitare l'Agenzia a presentarle, entro un periodo di tempo ragionevole non superiore a sei mesi, un progetto di orientamento quadro non vincolante che fissi principi chiari e obiettivi per l'elaborazione di codici di rete specifici, in conformità dell'articolo 2 quater, paragrafo 3bis, per l'elaborazione di ciascun codice di rete riguardante i settori individuati nell'elenco di priorità. Ciascun orientamento quadro contribuisce alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato. Su richiesta motivata dell'Agenzia, la Commissione può prorogare il termine per la presentazione.**
- 3. L'Agenzia procede alla consultazione della REGST e di altre parti interessate sul progetto di orientamenti quadro non vincolanti durante un periodo non inferiore a due mesi, in modo trasparente e aperto.**
- 4. Se ritiene che il progetto di orientamenti quadro non vincolanti non contribuisca alla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, la Commissione può chiedere all'Agenzia di riesaminare il progetto entro un periodo di tempo ragionevole e di ripresentarlo alla Commissione.**
- 5. Se entro la scadenza fissata dalla Commissione ai sensi dei paragrafi 2 o 4, l'Agenzia non presenta o non ripresenta un progetto di orientamenti quadro non vincolanti, questo è elaborato dalla stessa Commissione.**
- 6. Entro un termine ragionevole non superiore a dodici mesi la Commissione invita la REGST a presentare all'Agenzia un codice di rete conforme al pertinente orientamento quadro.**
- 7. Entro tre mesi dal ricevimento di un codice di rete, periodo durante il quale l'Agenzia può effettuare consultazioni formali con le pertinenti parti interessate, l'Agenzia fornisce alla REGST un parere motivato sul codice di rete.**

[.]

9. **La REGST può modificare il codice di rete alla luce del parere dell'Agenzia e ripresentarlo a quest'ultima.**
10. **L'Agenzia, constatato che il codice di rete è conforme ai pertinenti orientamenti quadro, lo presenta alla Commissione e può raccomandarne l'adozione.**
11. **Se la REGST non ha elaborato un codice di rete entro il periodo fissato dalla Commissione ai sensi del paragrafo 6, quest'ultima può invitare l'Agenzia a elaborare un progetto di codice di rete in base al pertinente orientamento quadro. Durante la fase di elaborazione di un progetto di codice di rete ai sensi del presente paragrafo, l'Agenzia può avviare un'ulteriore consultazione. L'Agenzia presenta alla Commissione un progetto di codice di rete elaborato ai sensi del presente paragrafo e può raccomandarne l'adozione**
12. **La Commissione può adottare, di sua iniziativa se la REGST, o l'Agenzia non hanno elaborato un codice di rete ai sensi del paragrafo 11, o su raccomandazione dell'Agenzia ai sensi del paragrafo 10, uno o più codici di rete nei settori di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.**

Se la Commissione propone di adottare un codice di sua iniziativa, essa può procedere, per un periodo non inferiore a due mesi, alla consultazione dell'Agenzia, della REGST e di tutte le parti interessate in merito a un progetto di codice.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

13. **Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto della Commissione di adottare orientamenti e di modificarli come previsto all'articolo 8.**

Articolo 2 ter ter
Modifica dei codici di rete

- 1. Progetti di modifica di qualsiasi codice di rete adottato ai sensi dell'articolo 2 ter bis possono essere proposti all'Agenzia da persone che potrebbero essere interessate al codice di rete in questione, compresi la REGST, i GST, gli utenti di rete ed i consumatori. L'Agenzia può anch'essa proporre modifiche di sua iniziativa.**

- 2. L'agenzia stabilisce, nel suo regolamento interno, procedimenti efficaci per la valutazione e la consultazione approfondita dei progetti di modifica, anche con la REGST e gli utenti di rete. In base a tale procedimento, l'Agenzia può trasmettere alla Commissione proposte di modifica giustificate, spiegando in che modo le varie proposte sono coerenti con gli obiettivi dei codici di rete di cui all'articolo 2 ter bis, paragrafo 2.**

- 3. La Commissione può adottare, tenendo conto del parere dell'Agenzia, modifiche a qualsiasi codice adottato ai sensi dell'articolo 2 ter bis. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.**

- 4. L'esame delle modifiche proposte nell'ambito del procedimento di cui all'articolo 13, paragrafo 2, si limita agli aspetti relativi alle modifiche stesse. Tali modifiche lasciano impregiudicate altre modifiche eventualmente proposte dalla Commissione.**

Articolo 2 quater

Compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica

- 1. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica elabora codici di rete nei settori menzionati al paragrafo 3 su invito della Commissione in conformità dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 6.**

1bis. La REGST può elaborare codici di rete nei settori menzionati al paragrafo 3 qualora questi non si riferiscano a settori contemplati nell'invito trasmesso dalla Commissione. Questi codici di rete sono trasmessi per parere all'Agenzia.

1ter. *La REGST* adotta:

- a) strumenti comuni di gestione della rete, compresa una classificazione comune degli incidenti, e piani di ricerca;
- b) ogni due anni, un piano di sviluppo della rete decennale non vincolante comprensivo di prospettive sull'adeguatezza delle capacità di produzione;
- c) un programma annuale di lavoro;
- d) una relazione annuale;
- e) prospettive annuali, per il periodo estivo e invernale, sull'adeguatezza delle capacità di produzione.

1quater. Le prospettive sull'adeguatezza delle capacità di produzione coprono l'adeguatezza generale del sistema a fronte della domanda di energia elettrica esistente e prevista per il periodo di cinque anni successivo nonché per il periodo tra cinque e quindici anni dalla data della relazione. Queste prospettive europee sull'adeguatezza di capacità di produzione sono basate sulle prospettive nazionali sull'adeguatezza di capacità di produzione preparate dai singoli GST.

2. Il programma di lavoro annuale di cui al paragrafo 1 ter, lettera c), comprende un elenco e una descrizione dei codici di rete da elaborare, un piano di coordinamento della gestione della rete e le attività di ricerca e di sviluppo da realizzare nel corso dell'anno, corredati di calendario indicativo.
3. I codici di rete coprono i settori seguenti, tenendo conto, se del caso, delle specificità regionali:
 - a) norme in materia di sicurezza e di affidabilità della rete, comprese le norme in materia di capacità di trasmissione tecnica di riserva per la sicurezza operativa della rete;
 - b) norme di collegamento;
 - bbis) norme in materia di accesso dei terzi;

- c) norme in materia di scambio dei dati e di liquidazione;
- d) norme in materia di interoperabilità;
- e) procedure operative in caso di emergenza;
- f) norme in materia di assegnazione delle capacità e di gestione della congestione;
- g) norme di scambi connesse alla fornitura tecnica e operativa dei servizi di accesso alla rete e al sistema di bilanciamento;
- h) regole di trasparenza;
- i) norme di bilanciamento, comprese le norme relative all'energia di riserva legata alla rete;
- j) norme riguardanti le strutture tariffarie di trasmissione armonizzate, compresi i segnali differenziati per località e i meccanismi di compensazione tra GST;
- k) norme in materia di efficienza energetica delle reti di energia elettrica.

3bis. I codici di rete sono elaborati soltanto per gli aspetti transfrontalieri della rete e lasciano impregiudicati i diritti degli Stati membri di elaborare codici nazionali per gli aspetti non transfrontalieri.

4. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica controlla e analizza l'attuazione dei codici e degli orientamenti adottati dalla Commissione in conformità dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 12, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato. La REGST riferisce quanto riscontrato all'Agenzia e include i risultati dell'analisi nella relazione annuale di cui al paragrafo 1 ter, lettera d).

4bis. La REGST mette a disposizione tutte le informazioni richieste dall'Agenzia per svolgere i suoi compiti ai sensi dell'articolo 2 quinquies, paragrafo 1.

5. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica adotta e pubblica ogni due anni un piano decennale non vincolante di sviluppo della rete per l'intera Comunità. Il piano di sviluppo della rete comprende la modellizzazione della rete integrata, l'elaborazione di scenari, previsioni sull'adeguatezza della domanda e dell'offerta e la valutazione della resilienza del sistema. In particolare, il piano di sviluppo della rete:

- a) si basa sui piani di investimento nazionali, sui piani di investimento regionali di cui all'articolo 2 nonies, paragrafo 1 e, se del caso, sugli orientamenti per le reti transeuropee nel settore dell'energia definiti nella decisione n. 1364/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹;
 - b) per quanto riguarda le interconnessioni transfrontaliere, si basa anche sulle ragionevoli esigenze di vari utenti di rete e include impegni a lungo termine di investitori di cui all'articolo 7 e agli articoli 10 e 12 octies della direttiva "Energia elettrica";
 - c) individua le lacune in materia di investimenti, in particolare per quanto riguarda le capacità transfrontaliere.
6. Su richiesta della Commissione, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica fornisce alla Commissione il suo parere sull'adozione degli orientamenti, come previsto all'articolo 8.

Articolo 2 quinquies

Controllo effettuato dall'Agenzia

1. L'Agenzia controlla l'esecuzione dei compiti della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica previsti all'articolo 2 quater, paragrafo 1 e riferisce alla Commissione.

L'Agenzia controlla l'attuazione da parte della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dei codici di rete elaborati ai sensi dell'articolo 2 quater, paragrafo 1 bis e dei codici di rete stabilità conformemente all'articolo 2 ter bis, paragrafi da 1 a 11, ma che non sono stati adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 2 ter bis, paragrafo 12. L'Agenzia fornisce un parere debitamente giustificato alla Commissione qualora la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione non abbia attuato uno di tali codici di rete.

¹ GU L 262 del 22.9.2006, pag. 1.

L'Agenzia controlla e analizza l'attuazione dei codici e degli orientamenti adottati dalla Commissione, come previsto all'articolo 2 ter bis, paragrafo 12, e il loro effetto sull'armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l'integrazione del mercato, nonché sulla non discriminazione, l'effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo.

- 2. La Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica presenta all'Agenzia, per sentire il suo parere, il progetto di piano decennale non vincolante di sviluppo della rete e il progetto di programma di lavoro annuale, comprese le informazioni relative al processo di consultazione.**

Entro due mesi dal ricevimento l'Agenzia trasmette alla REGST e alla Commissione un parere debitamente motivato, nonché raccomandazioni, se ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano decennale non vincolante di sviluppo della rete presentato dalla REGST non contribuisca alla non discriminazione, a una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o a un'interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze.

Articolo 2 septies

Consultazioni

- 1. Ai fini dell'esecuzione dei suoi compiti, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica consulta, in una fase iniziale e in modo approfondito, aperto e trasparente, tutti i partecipanti al mercato interessati, e segnatamente le organizzazioni che rappresentano tutte le parti interessate, secondo le norme procedurali di cui all'articolo 2ter, paragrafo 1, in occasione dell'elaborazione dei codici di rete, del progetto di piano decennale non vincolante di sviluppo della rete e del suo programma di lavoro annuale di cui all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3. Alla consultazione, che si prefigge di enucleare i pareri e le proposte di tutte le parti competenti nel processo decisionale, partecipano le autorità nazionali di regolamentazione e altre autorità nazionali, le imprese di erogazione e di produzione, i clienti, gli utenti del sistema, i gestori dei sistemi di distribuzione, comprese le pertinenti associazioni settoriali, gli organismi tecnici e le piattaforme di parti interessate.**

- 2. Tutti i documenti e verbali relativi agli elementi di cui al paragrafo 1 sono resi pubblici.**
- 3. Prima di adottare il programma di lavoro annuale e i codici di rete di cui all'articolo 2 quater, paragrafi 1 e 3, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica illustra le osservazioni raccolte nel corso della consultazione e le modalità con cui se ne è tenuto conto. Se decide di non tener conto di un'osservazione, adduce i motivi della sua scelta.**

Articolo 2 octies

Costi

I costi relativi alle attività della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica di cui agli articoli da 2 bis a 2 nonies sono a carico dei gestori dei sistemi di trasmissione e sono presi in considerazione ai fini del calcolo delle tariffe. Le autorità di regolamentazione approvano i costi solo se ragionevoli e proporzionati.

Articolo 2 nonies

Cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione

- 1. I gestori dei sistemi di trasmissione instaurano una cooperazione regionale nell'ambito della Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica per contribuire alle attività di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 1. Segnatamente, pubblicano ogni due anni un piano regionale di investimenti e possono prendere decisioni in materia di investimenti sulla base di detto piano.**

- 2. I gestori dei sistemi di trasmissione promuovono l'adozione di modalità pratiche tali da assicurare una gestione ottimale della rete e incoraggiano lo sviluppo degli scambi di energia, l'assegnazione delle capacità transfrontaliere mediante soluzioni non discriminatorie basate sul mercato, con particolare attenzione alle caratteristiche specifiche delle aste implicite per assegnazioni a breve termine, e l'integrazione di meccanismi di bilanciamento e riguardanti l'energia di riserva.**
- 3. L'area geografica di competenza di ciascuna struttura di cooperazione regionale può essere definita dalla Commissione, tenendo conto delle strutture di cooperazione regionali esistenti. Ciascuno Stato membro può promuovere la cooperazione in più aree geografiche. Tale misura, intesa a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, è adottata secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.**

A tal fine, la Commissione può consultare la rete europea di gestori dei sistemi di trasmissione di energia elettrica e l'Agenzia.

Articolo 3

Meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione

1. I gestori del sistema di trasmissione ricevono una compensazione per i costi sostenuti per effetto del vettoriamento sulle loro reti di flussi transfrontalieri di energia elettrica.
2. La compensazione di cui al paragrafo 1 è versata dai gestori dei sistemi nazionali di trasmissione dalle quali hanno origine i flussi transfrontalieri e dei sistemi nei quali questi flussi terminano.
3. I versamenti di compensazione sono effettuati periodicamente in riferimento a un determinato intervallo di tempo trascorso. Ove sia necessario, per dare riscontro ai costi effettivamente sostenuti sono effettuati conguagli ex post della compensazione versata.

Il primo intervallo di tempo per il quale si provvede ai versamenti di compensazione è stabilito negli orientamenti di cui all'articolo 8.

4. L'entità dei versamenti di compensazione da effettuare è decisa dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 2.
5. L'ampiezza dei flussi transfrontalieri vettoriati e l'ampiezza dei flussi transfrontalieri designati come flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi nazionali di trasmissione sono determinate sulla base dei flussi fisici di energia elettrica effettivamente misurati in un dato intervallo di tempo.
6. I costi sostenuti per vettoriare flussi transfrontalieri sono calcolati sulla base dei costi medi incrementali prospettici di lungo periodo, tenendo conto delle perdite, degli investimenti in nuove infrastrutture, e di una congrua proporzione dei costi delle infrastrutture esistenti, a condizione che le infrastrutture siano utilizzate per vettoriare flussi transfrontalieri, tenendo conto in particolare della necessità di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento. Nel determinare i costi sostenuti si ricorre a metodologie di valutazione standard riconosciute. Si tiene conto dei vantaggi derivanti a una rete dal fatto di vettoriare flussi transfrontalieri per ridurre la compensazione ricevuta.

Articolo 4

Corrispettivi di accesso alle reti

1. I corrispettivi applicati dai gestori della rete per l'accesso alla rete sono trasparenti, tengono conto della necessità di garantire la sicurezza della rete e danno riscontro ai costi effettivi sostenuti, purché questi corrispondano a quelli di un gestore di rete efficiente e comparabile dal punto di vista strutturale, e siano stati applicati in modo non discriminatorio. Tali corrispettivi non sono calcolati in funzione della distanza.
2. Ai produttori e ai consumatori ("carico") può essere imposto il pagamento di un corrispettivo per l'accesso alle reti. La percentuale dell'importo totale degli oneri di rete posta a carico dei produttori è, fatta salva la necessità di prevedere segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, inferiore a quella posta a carico dei consumatori. Se opportuno, il livello delle tariffe applicate ai produttori e/o ai consumatori prevede segnali differenziati per località a livello europeo e tiene conto dell'entità delle perdite di rete e della congestione causate e dei costi di investimento dell'infrastruttura. Ciò non impedisce agli Stati membri di prevedere segnali differenziati per località nel loro territorio né di applicare meccanismi per assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete posti a carico dei consumatori ("carico") siano uniformi nel loro territorio.

3. Nella fissazione dei corrispettivi di accesso alla rete si tiene conto di quanto segue:
 - i versamenti e gli introiti derivanti dal meccanismo di compensazione tra gestori del sistema di trasmissione;
 - i versamenti effettivi effettuati e percepiti nonché i versamenti attesi per periodi futuri, stimati sulla base dei periodi passati.
4. A condizione che siano forniti segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, in conformità del paragrafo 2, i corrispettivi di accesso alle reti a carico dei produttori e dei consumatori sono applicati indipendentemente dai paesi di destinazione o rispettivamente di origine dell'energia elettrica, come specificato nell'accordo commerciale sottostante. Questa disposizione lascia impregiudicati i corrispettivi sulle esportazioni dichiarate e sulle importazioni dichiarate risultanti dalla gestione della congestione di cui all'articolo 6.
5. Non è previsto un corrispettivo specifico di rete su singole transazioni commerciali per flussi in transito dichiarato di energia elettrica.

Articolo 5

Comunicazione di informazioni

1. I gestori del sistema di trasmissione provvedono a porre in essere meccanismi di coordinamento e di scambio di informazioni per garantire la sicurezza delle reti nel contesto della gestione della congestione.
2. Le norme di sicurezza, operative e di programmazione applicate dai gestori del sistema di trasmissione sono rese pubbliche. Le informazioni pubblicate comprendono un modello generale di calcolo della capacità totale di trasmissione e del margine di affidabilità della trasmissione con riferimento alle condizioni elettriche e fisiche della rete. Detti modelli sono soggetti all'approvazione delle autorità di regolamentazione.

3. I gestori del sistema di trasmissione pubblicano stime della capacità disponibile di trasmissione per ciascun giorno indicando la capacità disponibile già riservata. Tali pubblicazioni hanno luogo a determinati intervalli prima del giorno del vettoriamento e includono comunque stime della settimana precedente e del mese precedente, nonché indicazioni quantitative sulla affidabilità prevista della capacità disponibile.
4. **I gestori dei sistemi di trasmissione pubblicano dati pertinenti sulle previsioni aggregate e sulla domanda effettiva, sulla disponibilità e l'utilizzo effettivo degli attivi di produzione e di carico, sulla disponibilità e l'utilizzo delle reti e delle interconnessioni nonché sul bilanciamento e la capacità di riserva. Per quanto riguarda la disponibilità e l'utilizzo effettivo delle unità di produzione e di carico di piccole dimensioni, possono essere usati dati stimati aggregati.**
5. **I soggetti partecipanti al mercato comunicano ai gestori del sistema di trasmissione le informazioni pertinenti.**
6. **Le società di produzione di energia elettrica che possiedono o gestiscono infrastrutture di produzione, e che hanno un'infrastruttura di produzione con una capacità installata di almeno 250 MW, tengono per cinque anni a disposizione dell'autorità nazionale di regolamentazione, dell'autorità nazionale in materia di concorrenza e della Commissione tutti i dati orari per impianto necessari per verificare tutte le decisioni operative di dispacciamento e i comportamenti d'offerta nelle borse dell'energia, nelle aste di capacità di interconnessione, nei mercati di capacità di riserva e nei mercati fuori-borsa. Le informazioni orarie e per impianto da conservare comprendono almeno i dati sulla capacità di produzione disponibile e sulle riserve impegnate, compresa l'assegnazione di tali riserve a livello di singolo impianto, al momento della presentazione delle offerte e al momento della produzione.**

Articolo 6

Principi generali di gestione della congestione

1. I problemi di congestione della rete sono risolti con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato che forniscano segnali economici efficienti ai soggetti partecipanti al mercato e ai gestori del sistema di trasmissione. I problemi di congestione della rete sono risolti di preferenza con metodi non connessi alle transazioni, vale a dire metodi che non comportano una selezione tra i contratti di singoli soggetti partecipanti al mercato.

2. Le procedure di decurtazione delle transazioni commerciali sono utilizzate soltanto in situazioni di emergenza, quando il gestore del sistema di trasmissione è costretto ad intervenire celermente e non sono possibili il ridispacciamento o gli scambi compensativi (countertrading). Le eventuali procedure adottate al riguardo si applicano in maniera non discriminatoria.
Salvo in caso di forza maggiore, i soggetti partecipanti al mercato cui è stata assegnata una capacità sono compensati per l'eventuale decurtazione.
3. La capacità massima delle interconnessioni e/o delle reti di trasmissione riguardanti i flussi transfrontalieri è posta a disposizione dei soggetti partecipanti al mercato compatibilmente con le norme di sicurezza per il funzionamento della rete.
4. I soggetti partecipanti al mercato informano i gestori del sistema di trasmissione interessati, in un periodo di tempo ragionevole prima del relativo periodo di esercizio di trasmissione, se intendono utilizzare la capacità assegnata. Le capacità assegnate che non vengono utilizzate sono riassegnate al mercato in modo aperto, trasparente e non discriminatorio.
5. I gestori del sistema di trasmissione effettuano, per quanto tecnicamente possibile, la compensazione con le domande di capacità per flussi di energia elettrica in direzione opposta sulla linea di interconnessione sulla quale esiste congestione onde utilizzare questa linea alla sua capacità massima. Tenendo pienamente conto della sicurezza delle reti, le transazioni che alleviano la situazione di congestione non sono mai rifiutate.
6. I proventi derivanti dall'assegnazione delle capacità di interconnessione sono utilizzati per i seguenti scopi:
 - i. a) per garantire l'effettiva disponibilità della capacità assegnata;
 - b) quali investimenti nella rete destinati alla manutenzione o all'aumento delle capacità di interconnessione, **in particolare mediante nuovi interconnettori**;

o, se non possono essere utilizzati efficientemente ai fini di cui al punto i) del primo comma, i proventi possono essere utilizzati ai fini di cui al punto ii) per un importo massimo che dovrà essere determinato dalle autorità di regolamentazione interessate:

- ii. fatta salva l'approvazione da parte delle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati, quali proventi di cui le autorità di regolamentazione devono tener conto in sede di approvazione del metodo di calcolo delle tariffe di rete e/o in sede fissazione di dette tariffe.**

I proventi restanti sono collocati su una linea contabile interna distinta fino al momento in cui possono essere utilizzati ai fini di cui al punto i).

Articolo 7

Nuovi interconnettori

1. I nuovi interconnettori **tra Stati membri** per corrente continua possono fruire, a richiesta e **per un periodo limitato**, di un'esenzione dal disposto dell'articolo 6, paragrafo 6 del presente regolamento e degli articoli **8, 10, 20** e [dell'articolo 23, paragrafi 2, 3 e 4]* della direttiva 2003/54/CE alle seguenti condizioni:
 - a) gli investimenti devono rafforzare la concorrenza nella fornitura di energia elettrica;
 - b) il livello del rischio connesso con gli investimenti è tale che gli investimenti non avrebbero luogo se non fosse concessa un'esenzione;
 - c) l'interconnettore deve essere di proprietà di una persona fisica o giuridica distinta, almeno in termini di forma giuridica, dai gestori nei cui sistemi tale interconnettore sarà creato;
 - d) sono imposti corrispettivi agli utenti di tale interconnettore;

* Riferimento da adeguare.

- e) dal momento dell'apertura parziale del mercato di cui all'articolo 19 della direttiva 96/92/CE il proprietario dell'interconnettore non deve aver recuperato nessuna parte del proprio capitale o dei costi di gestione per mezzo di una parte qualsiasi dei corrispettivi percepiti per l'uso dei sistemi di trasmissione o di distribuzione collegati con tale interconnettore;
 - f) l'esenzione non va a detrimento della concorrenza o dell'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica o dell'efficace funzionamento del sistema di regolamentato al quale l'interconnettore è collegato.
2. In casi eccezionali, il paragrafo 1 si applica altresì agli interconnettore per corrente alternata, a condizione che i costi e i rischi degli investimenti in questione siano particolarmente elevati, se paragonati ai costi e ai rischi di norma sostenuti al momento del collegamento di due reti di trasmissione nazionali limitrofe mediante un interconnettore per corrente alternata.
 3. Il paragrafo 1 si applica anche in caso di significativi aumenti di capacità di interconnettore esistenti.
 4. La **decisione** riguardante l'esenzione di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 è **adottata**, caso per caso, dalle autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati. Un'esenzione può riguardare la totalità o una parte della capacità del nuovo interconnettore e dell'interconnettore esistente che ha subito un significativo aumento di capacità.

Nel decidere di concedere un'esenzione si tiene conto, caso per caso, della necessità di imporre condizioni riguardo alla durata della medesima e all'accesso non discriminatorio all'interconnettore. Nel decidere **dette** condizioni si tiene conto, in particolare, della capacità supplementare da creare **o della modifica della capacità esistente**, dei tempi del progetto e delle circostanze nazionali.

Prima di concedere un'esenzione le autorità di regolamentazione degli Stati membri interessati **decidono** le regole e i meccanismi di gestione e assegnazione della capacità. **Le norme in materia di gestione della congestione includono l'obbligo di offrire sul mercato le capacità non utilizzate e gli utenti dell'infrastruttura godono del diritto a negoziare la capacità contrattuale non utilizzata sul mercato secondario. Nella valutazione dei criteri previsti nel paragrafo 1, lettere a), b) e f) del presente articolo, si tiene conto dei risultati della procedura di assegnazione delle capacità.**

La decisione di esenzione, ivi incluse le condizioni di cui al **secondo comma**, è debitamente motivata e pubblicata.

4bis. Le decisioni di cui al paragrafo 4 sono assunte dall'Agenzia esclusivamente

- a) **qualora le autorità di regolamentazione interessate non siano riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di esenzione all'ultima di dette autorità, ovvero**
- b) **dietro richiesta congiunta delle autorità di regolamentazione interessate.**

L'Agenzia consulta le autorità di regolamentazione interessate.

4ter. Nonostante i paragrafi 4 e 4bis, gli Stati membri possono disporre che l'autorità di regolamentazione o l'Agenzia, a seconda dei casi, trasmettano al pertinente organo nello Stato membro in questione, ai fini dell'adozione di una decisione formale, il suo parere sulla domanda di esenzione. Il parere è pubblicato contestualmente alla decisione.

5. **Una copia di ogni domanda di esenzione è trasmessa, per conoscenza, all'Agenzia ed alla Commissione senza indugio dopo la ricezione. La decisione è notificata tempestivamente alla Commissione dalle autorità di regolamentazione interessate o dall'Agenzia (nel prosieguo "gli organi di notificazione") unitamente a tutte le informazioni pertinenti alla decisione. Tali informazioni possono essere comunicate alla Commissione in forma aggregata per permetterle di giungere ad una decisione debitamente motivata. In particolare, le informazioni riguardano:**

- le ragioni particolareggiate in base alle quali è stata concessa l'esenzione, incluse le informazioni di ordine finanziario che giustificano la necessità della stessa;
 - l'analisi dell'effetto sulla concorrenza e sull'efficace funzionamento del mercato interno dell'energia elettrica risultante dalla concessione dell'esenzione;
 - la motivazione della durata e della quota della capacità totale dell'interconnettore in questione per cui è concessa l'esenzione;
 - l'esito della consultazione con le autorità di regolamentazione interessate.
6. Entro due mesi dal ricevimento della notifica, la Commissione può adottare una decisione che impone agli organi di notificazione di modificare o annullare la decisione di concedere un'esenzione. **Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello di ricezione della notifica.** Il periodo di due mesi può essere prorogato di altri **due** mesi, ove la Commissione richieda informazioni supplementari. **Tale termine inizia a decorrere dal giorno successivo a quello in cui pervengono informazioni supplementari complete. Il termine di due mesi può altresì essere prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione. La notifica si considera ritirata se le informazioni chieste non sono fornite entro il termine stabilito nella domanda, a meno che, prima della scadenza, tale termine non sia stato prorogato con il consenso della Commissione e degli organi di notificazione, ovvero gli organi di notificazione non abbiano informato la Commissione, con una comunicazione debitamente motivata, di considerare completa la notifica.**

Le autorità di regolamentazione o l'Agenzia si conformano alla decisione della Commissione che richiede la modifica o l'annullamento della decisione di esenzione entro quattro settimane e ne informano la Commissione.

La Commissione assicura la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.

L'approvazione di una decisione di esenzione da parte della Commissione perde effetto due anni dopo la sua adozione se la costruzione dell'interconnettore non è ancora cominciata, e cinque anni dopo se l'interconnettore non è ancora operativo.

7. **La Commissione può adottare orientamenti per l'applicazione delle condizioni citate al paragrafo 1 e per definire la procedura da seguire per l'applicazione dei paragrafi 4 e 5. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.**

Articolo 8

Orientamenti

1. **All'occorrenza, gli orientamenti relativi al meccanismo di compensazione tra gestori dei sistemi di trasmissione precisano**, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 3 e 4:
- a) modalità della procedura di determinazione dei gestori del sistema di trasmissione tenuti a versare compensazioni per flussi transfrontalieri, anche per quanto riguarda la ripartizione tra i gestori dei sistemi di trasmissione nazionali dai quali hanno origine i flussi transfrontalieri e i gestori dei sistemi dove tali flussi terminano, a norma dell'articolo 3, paragrafo 2;
 - b) modalità della procedura di pagamento da seguire, compresa la determinazione del primo intervallo di tempo per il quale vanno versate compensazioni, a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma;
 - c) metodologie dettagliate volte a determinare i flussi transfrontalieri vettoriati per i quali è versata una compensazione a norma dell'articolo 3, in termini sia di quantità che di tipo dei flussi, e designazione del volume di detti flussi che hanno origine e/o terminano nei sistemi di trasmissione di singoli Stati membri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5;

- d) metodologia dettagliata volta a determinare i costi e i benefici derivanti dal vettoriamento dei flussi transfrontalieri, a norma dell'articolo 3, paragrafo 6;
- e) trattamento dettagliato nel contesto del meccanismo di compensazione tra GST dei flussi di energia elettrica che hanno origine o terminano in paesi non appartenenti allo Spazio economico europeo;
- f) partecipazione di sistemi nazionali che sono interconnessi mediante linee in corrente continua a norma dell'articolo 3.

2. Gli orientamenti **possono** altresì fissare adeguate norme volte ad una progressiva armonizzazione dei principi alla base della determinazione dei corrispettivi applicati ai produttori e ai consumatori (carico) nell'ambito dei sistemi tariffari nazionali, tenendo anche conto della necessità di rispecchiare il meccanismo di compensazione tra gestori di sistemi di trasmissione dei flussi di energia elettrica nei corrispettivi delle reti nazionali e di fornire segnali differenziati per località appropriati ed efficaci, secondo i principi di cui all'articolo 4.

Gli orientamenti prevedono appropriati ed efficaci segnali differenziati per località armonizzati a livello europeo.

Qualsiasi armonizzazione al riguardo non impedisce agli Stati membri di applicare meccanismi atti ad assicurare che i corrispettivi di accesso alla rete corrisposti dai consumatori (carico) siano comparabili su tutto il loro territorio.

3. **Ove opportuno, gli orientamenti riguardanti il livello minimo di armonizzazione necessario per conseguire l'obiettivo stabilito dal presente regolamento specificano anche quanto segue:**

- a) **i dettagli sulla comunicazione di informazioni, conformemente ai principi stabiliti all'articolo 5;**
- b) **i dettagli delle norme in materia di scambi di energia elettrica;**

- c) **i dettagli delle norme sugli incentivi agli investimenti** per la capacità degli interconnettori, **compresi i segnali differenziati per località;**
- d) **i dettagli sugli argomenti di cui all'articolo 2 quater, paragrafo 3.**

4. Gli orientamenti in materia di gestione e assegnazione della capacità disponibile di trasmissione sulle linee di interconnessione tra sistemi nazionali sono riportati in allegato.

5. La Commissione può adottare orientamenti relativi ai punti enumerati ai paragrafi 1, 2 e 3. Essa può modificare gli orientamenti **di cui al paragrafo 4**, nel rispetto dei principi definiti agli articoli 5 e 6, in particolare per aggiungere orientamenti dettagliati su tutti i metodi di assegnazione di capacità applicati nella pratica e fare in modo che i meccanismi di gestione della congestione evolvano in modo compatibile con gli obiettivi del mercato interno. Ove occorra, all'atto delle modificazioni sono stabilite regole comuni in materia di norme minime di sicurezza e operative per l'uso e l'esercizio della rete, come prescritto dall'articolo 5, paragrafo 2.

Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all'articolo 13, paragrafo 2.

Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione provvede a che essi prevedano il livello minimo di armonizzazione necessaria per conseguire gli obiettivi del presente regolamento e non vadano al di là di quanto a tal fine necessario.

Nell'adottare o nel modificare gli orientamenti, la Commissione indica le azioni da essa intraprese riguardo alla conformità delle norme dei paesi terzi, che fanno parte del sistema elettrico europeo, agli orientamenti in questione.

Nell'adottare per la prima volta tali orientamenti, la Commissione provvede a che essi contemplino, in un unico progetto di misure, almeno gli elementi di cui al paragrafo 1, lettere a) e d) e al paragrafo 2.

Articolo 9

Autorità di regolamentazione

Nell'esercizio delle loro competenze le autorità di regolamentazione assicurano il rispetto del presente regolamento e degli orientamenti adottati in forza dell'articolo 8. Se necessario per realizzare gli obiettivi del presente regolamento, esse cooperano tra loro e con la Commissione.

Articolo 10

Comunicazione di informazioni e riservatezza

1. Gli Stati membri e le autorità di regolamentazione forniscono alla Commissione, su sua richiesta, tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4, e dell'articolo 8.

In particolare ai fini dell'articolo 3, paragrafi 4 e 6 le autorità di regolamentazione comunicano periodicamente informazioni sui costi effettivamente sostenuti dai gestori nazionali del sistema di trasmissione, come pure i dati e tutte le informazioni pertinenti relativi ai flussi fisici nelle reti di gestori del sistema di trasmissione e ai costi della rete.

La Commissione stabilisce un termine ragionevole entro il quale vanno comunicate le informazioni, tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.

2. Se lo Stato membro o l'autorità di regolamentazione interessata non comunicano tali informazioni entro il termine fissato conformemente al paragrafo 1, la Commissione può richiedere tutte le informazioni necessarie ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8 direttamente alle imprese interessate.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione trasmette contemporaneamente una copia della richiesta alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio è ubicata la sede dell'impresa.

3. Nella richiesta di informazioni la Commissione precisa la base giuridica della richiesta, il termine per la comunicazione delle informazioni, lo scopo della richiesta nonché le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2 in caso di comunicazione di informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti. La Commissione stabilisce un termine ragionevole tenendo conto della complessità delle informazioni richieste e dell'urgenza delle stesse.
4. I titolari delle imprese o i loro rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o per statuto, sono tenuti a fornire le informazioni richieste. I legali aventi mandato ad agire possono fornire le informazioni per conto dei loro clienti, i quali conservano la piena responsabilità della comunicazione di informazioni incomplete, inesatte o fuorvianti.
5. Se un'impresa non dà le informazioni richieste nel termine stabilito dalla Commissione oppure dà informazioni incomplete, la Commissione le richiede mediante decisione. Tale decisione precisa le informazioni richieste e stabilisce un termine adeguato entro il quale esse devono essere fornite e precisa le sanzioni previste dall'articolo 12, paragrafo 2. Essa indica anche il diritto di impugnare la decisione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

La Commissione invia contemporaneamente una copia della sua decisione alle autorità di regolamentazione dello Stato membro nel cui territorio risiede la persona o si trova la sede dell'impresa.

6. Le informazioni acquisite a norma del presente regolamento possono essere utilizzate soltanto ai fini dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 8.

La Commissione non divulga le informazioni acquisite in forza del presente regolamento protette dal segreto professionale.

Articolo 11

Diritto degli Stati membri a introdurre misure più dettagliate

Il presente regolamento lascia impregiudicata il diritto degli Stati membri a mantenere o introdurre misure contenenti disposizioni più dettagliate di quelle del presente regolamento e degli orientamenti di cui all'articolo 8.

Articolo 12

Sanzioni

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano ogni provvedimento necessario per assicurare l'applicazione delle sanzioni stesse. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 1° luglio 2004 e provvedono a dare immediata comunicazione delle modificazioni successive.
2. La Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ammende di importo non superiore all'1% del fatturato complessivo realizzato nell'esercizio precedente qualora esse forniscano intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta ad una richiesta effettuata in forza dell'articolo 10, paragrafo 3 o omettano di fornire informazioni entro il termine stabilito da una decisione adottata in virtù dell'articolo 10, paragrafo 5, primo comma.

Per determinare l'importo dell'ammenda si tiene conto della gravità del mancato rispetto delle prescrizioni di cui al primo comma.

3. Le sanzioni previste al paragrafo 1 e le decisioni adottate a norma del paragrafo 2 non hanno carattere penale.

Articolo 13

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli articoli **5 bis**, **paragrafi da 1 a 4**, e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Quando è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 3 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 8 di detta decisione.
4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 14

Relazione della Commissione

La Commissione verifica l'attuazione del presente regolamento. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle esperienze acquisite relativamente alla sua applicazione. La relazione esamina in particolare in che misura il regolamento sia riuscito a far sì che gli scambi transfrontalieri di energia elettrica si effettuino secondo condizioni d'accesso alla rete non discriminatorie e che riflettono i costi, in modo da contribuire ad offrire una libertà di scelta al consumatore in un mercato interno funzionante e ad assicurare una sicurezza degli approvvigionamenti a lungo termine, nonché in che misura siano in essere efficaci segnali differenziati per località. Se necessario, la relazione è corredata di proposte e/o raccomandazioni adeguate.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo

Il presidente

Per il Consiglio

Il presidente

La versione aggiornata di questo allegato, adottata mediante decisione della Commissione del 9 novembre 2006 (GU L 312 dell'11.11.2006, pagg. 59-65), sarà aggiunta dai giuristi-linguisti in una fase successiva.
